



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-AL - DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-AL

Oggetto: REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Classificazione:

Mittente: FALLETI CLAUDIO

Diretti interessati: NOSTOS INTERNATIONAL ITALIA - ODV

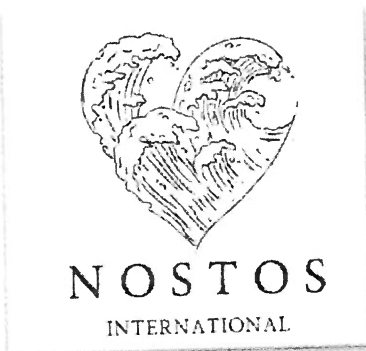
Num. protocollo: 0099947

Data: 05/09/2024

Ufficio: FRONT OFFICE - UT ALESSANDRIA - DP ALESSANDRIA

Roberta Carassai
15.10.2024
15:36:51
UTC





Statuto dell'organizzazione di volontariato

“ NOSTOS International Italia – odv ”

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato “**Nostos International Italia - odv**” (d'ora in avanti denominata Nostos e/o Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in corso Roma, n. 97 nel comune di Alessandria.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire con delibera l'istituzione di sezioni dell'associazione a livello nazionale ed internazionale che operano sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi e sotto il coordinamento dello stesso.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Alessandria, su quello regionale, limitrofo, extraregionale, nazionale ed internazionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

1. L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

L'Associazione di volontariato "**Nostos International Italia - Odv**" è l'organismo di collegamento e coordinamento nazionale ed internazionale delle sezioni dell'associazione territoriali a rilevanza regionale, nazionale ed internazionale espressione locale di "**Nostos International Italia - Odv**" (di seguito per brevità sezioni Territoriali).

4. Ai sensi del presente Statuto, tutte le Sezioni Territoriali nazionali ed internazionali aderenti sono vincolate alla sua osservanza, in quanto esso costituisce la normativa primaria che regola il comportamento e le attività dell'organizzazione stessa.

L'interpretazione del presente Statuto è soggetta alle regole di interpretazione contrattuale e ai criteri stabiliti dall'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 6

(Finalità ed attività)

1. L'associazione "**Nostos International Italia - Odv**" è apartitica, aconfessionale e si atterra ai principi di democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati e non associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione dei diritti umani, della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale in tutte le sue forme. L'associazione persegue scopi di solidarietà e promozione sociale e svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti umani e civili e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela delle persone vittime di scomparsa – volontaria e non volontaria - e dei loro familiari, tutela delle vittime di violenza di genere e dei loro famigliari e tutte quelle forme di violenza psicologica, fisica e sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto *stalking* allo stupro, fino al femminicidio ed alla discriminazione di persone in base al sesso, tutela dei minori vittime di tratta e sfruttamento sia all'interno che all'esterno del Paese.

Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte dall'associazione prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati, secondo l'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge del 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo;
- i) c) Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Assieme a finalità e obiettivi perseguiti l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Essa in particolare intende esercitare:

- a) Promuovere a livello locale, nazionale ed internazionale la ricerca attiva delle persone scomparse;
- b) Promuovere a livello locale, nazionale ed internazionale incontri tra le famiglie delle persone scomparse delle quali non si hanno più notizie;
- c) Coinvolgere attivamente l'opinione pubblica a livello nazionale ed internazionale attraverso campagne di sensibilizzazione ed eventi mirati finalizzati alla ricerca delle persone scomparse;
- d) Affiancare e assistere - per tramite di un rappresentante dell'associazione e/o professionista autorizzato e previo consenso - i familiari degli scomparsi durante gli appelli e le interviste nelle trasmissioni televisive in cui gli stessi prenderanno parte;
- e) Promuovere a livello nazionale ed internazionale percorsi informativi e formativi dei cittadini sulle problematiche delle persone scomparse, volontariamente o non volontariamente, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni, seminari, incontri pubblici ecc.
- f) Proporsi a livello nazionale ed internazionale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto;
- g) Proporsi a livello nazionale ed internazionale come interlocutore con le rappresentanze diplomatiche di tutti i paesi con lo scopo di sensibilizzare la ricerca nazionale ed estera degli scomparsi fornendo alle stesse tutti i dati e le informazioni necessarie da divulgare;
- h) Proporsi come interlocutore con le organizzazioni internazionali che si occupano di persone scomparse attraverso la condivisione delle banche dati;
- i) Proporsi a livello nazionale ed internazionale in ausilio degli organi, enti e istituzioni che si occupano di persone scomparse, collaborare attivamente e su base volontaria nelle ricerche attraverso professionisti e volontari facenti parte dell'associazione;
- j) promuovere e favorire la creazione e l'organizzazione di una banca dati condivisa a livello internazionale per la raccolta e la diffusione delle foto e delle generalità delle persone scomparse;
- k) fornire collegamento operativo e funzionale fra le Associazioni Territoriali attive nelle diverse realtà istituzionali e sociali;
- l) fornire collegamento operativo e funzionale tra gli organi di stampa nazionali ed esteri;
- m) formazione universitaria e post-universitaria;
- n) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- o) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della legalità, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) radiodiffusione sonora e televisiva a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- q) Proporre provvedimenti legislativi di fonte primaria e secondaria;
- r) assecondare l'attività dello Stato nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni- diritti garantiti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica italiana in quanto non strettamente individuali bensì collettivi e quindi di perseguire la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati;
- s) Fornire gratuitamente assistenza tecnica-forense, criminologica e psicologica;
- t) Realizzare sportelli informativi e di ascolto in relazione alle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche di cui al presente articolo;
- u) Fornire gratuitamente assistenza legale stragiudiziale e giudiziale attraverso propri professionisti designati, a favore dei familiari di persone scomparse e costituirsi parte civile nei processi penali innanzi all' Autorità Giurisdizionale Italiana, competente per materia, territorio e connessione, ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice di procedura penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali nonché intervenire nei procedimenti penali innanzi ai tribunali italiani, ai sensi degli artt. 91 e segg. del codice di procedura penale italiano, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso.
- v) Coadiuvarne l'attività dello Stato e degli Enti locali preposti alla tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità e all'invulnerabilità della propria vita della propria integrità fisica, psichica, morale dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto e che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni perseguendo la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati.

2. L' associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

3. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia

pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione dei soci)

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

2. **Soci sostenitori:** sono Soci sostenitori coloro i quali sostengono l'Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative.

3. **Soci Benemeriti Onorari:** Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare i Soci Benemeriti Onorari ovvero tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi professionali, economici, sociali, culturali o ambientali sono chiamati a partecipare alla vita dell'Associazione sostenendone lo scopo e la sua valorizzazione. Tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Non sono ammessi soci temporanei.

4. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 7 a 11 eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 **(Vicepresidenti)**

L'associazione Nostos consta per statuto di due vicepresidenti i quali:

- a) sostituiscono il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento;
- b) si attivano particolarmente per far conoscere all'esterno le iniziative e gli scopi di **Nostos International Italia - Odv**.

ART. 17
(Il Segretario)

- a) Collabora attivamente col Presidente Nazionale in tutti i problemi esecutivi dell'attività associativa;
- b) provvede alla corrispondenza, tiene l'archivio e redige i verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo;
- c) svolge ogni altro compito di carattere amministrativo ed esecutivo che l'attività associativa richiede;
- d) sostituisce il Tesoriere in caso di sua temporanea assenza o impedimento.
- e) cura per quanto di sua competenza i rapporti con le sezioni Territoriali locali, nazionali ed internazionali.

ART.18
(Il Tesoriere)

- a) Gestisce il patrimonio, cura la riscossione delle quote associative annuali di spettanza di **Nostos International Italia** e organizza la raccolta dei fondi necessari per l'attività associativa;
- b) tiene la contabilità e redige il rendiconto finanziario annuale;
- c) sostituisce il Segretario in caso di sua temporanea assenza o impedimento;
- d) cura per quanto di sua competenza i rapporti con le sezioni territoriali, locali, nazionali ed internazionali.

ART. 19
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21
(Volontario)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e

del bene comune, anche attraverso un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, e spontaneo gratuito, e senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario può essere socio e concorre, animato da spirito solidaristico, al perseguimento dello scopo sociale ovvero l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Il volontario può altresì prestare la propria opera personale a prescindere dall'acquisizione dello status di socio.

I volontari non soci non fanno parte della compagine sociale, non partecipano all'assemblea, non prendono parte alle decisioni, e non sono tenuti al versamento della quota associativa.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato

e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 28
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 3 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Alessandria, li 02/09/2024

Il Segretario

SIMONA BOSELLI



Il Presidente

ROBERTA CARASSAI

